

Nuove opportunità per il diversamente abile?

Gaetano Cinque

Sicuramente nascono nuove preoccupazioni nei docenti e nelle famiglie che si ritrovano a fare l'esperienza dell'inserimento degli alunni diversamente abili nella scuola superiore avendo ora davanti la prospettiva del nuovo esame di stato. In sostanza la reintroduzione dei tre membri esterni nella commissione d'esame, la riproposizione del giudizio di ammissione alla prova, l'accertamento del superamento dei debiti nel triennio terminale (*quando andrà a regime l'attuazione della riforma*) potrebbero far propendere i consigli di classe, le famiglie e le stesse ASL, nella fase della predisposizione del Profilo Dinamico Funzionale (*Legge n. 104 del 5 Febbraio 1992 e DPR 24 Febbraio 1994 Atto di indirizzo e coordinamento*), a puntare al ribasso, rinunciando già in partenza alla verifica delle potenzialità, attitudini e interessi che l'alunno in situazione di handicap può esprimere nella prosecuzione dei suoi studi nella scuola superiore, facendo fare un'inversione di tendenza al processo avviato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 Giugno 1987.

Infatti la Corte, nell'affermare che la frequenza degli invalidi e mutilati civili nelle scuole superiori ed universitarie doveva essere *assicurata* e non *facilitata* (come riportato dall'articolo 28 della Legge 30 Marzo 1971 n. 118), forniva motivazioni di alto spessore culturale e scientifico sia sotto il profilo costituzionale che pedagogico: «...assumere che il riferimento ai 'capaci e meritevoli' contenuto nel terzo comma dell'art. 34 della Costituzione comporti l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto incapaci equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla...». Tuttavia è necessario riconsiderare lo spirito della riforma degli esami e approfondire sul piano didattico e culturale il contenuto dell'equipollenza così come recita il D.P.R. n. 323 del 23-7-1998 a proposito delle prove definite equipollenti, in occasione degli esami di stato, arricchito anche dei contributi ministeriali e di studio di settori.

I nuovi esami sono veramente più difficili?

I tre elementi di discontinuità rispetto al passato del nuovo esame di stato che potrebbero far pensare ad una svolta di maggiore rigore nell'affrontare la prova d'esame

me conclusivo del corso di studi sono:

- l'introduzione dei commissari esterni
 - lo scrutinio di ammissione
 - il superamento dei debiti nel triennio
- In effetti la presenza nella commissione d'esame di *tre docenti esterni* accanto ai tre membri interni con il ruolo fondamentale del presidente dovrebbe ridare al lavoro della commissione la sua natura più prettamente didattica di *verifica delle conoscenze e competenze*, cercando di equilibrare il curriculum scolastico dello studente con ciò che effettivamente sa fare in termini di capacità e utilizzo di conoscenze acquisite. In realtà, quindi, la riforma riguarda più il versante dell'esaminatore che dell'esaminando. Infatti nulla è cambiato nello spirito della legge sugli esami ad un confronto della Legge n. 1 dell'11/1/2007 con la Legge n.425 del 10/12/1998.

Lo scrutinio di ammissione, sulla base di valutazioni sufficienti con il relativo superamento dei debiti nel triennio (quando sarà a regime la legge di riforma), in realtà riconduce alla sua funzione didattica valutativa il Consiglio di classe, che si era visto ridotto ad una semplice azione certificativa, dal momento che era condizione per l'ammissione non l'esito delle conoscenze acquisite ma l'esercizio di valutazione dei docenti di tutte le materie oggetto di studio dell'ultimo anno. In questo quadro allora si comprende come la presenza dell'alunno diversamente abile non costituisce un problema per quanto riguarda il suo successo formativo, in occasione dell'esame di stato, perché viene ridato respiro e viene offerta maggiore efficacia proprio all'azione degli insegnanti. Si vuole sostenere in buona pace che la riforma degli esami, proprio perché agisce sulle modalità operative dei docenti e non su sbarramenti selettivi oggettivi per quanto riguarda le prestazioni degli alunni, non introduce, rispetto al passato, nuovi e più difficili elementi di complessità nei confronti dei soggetti disabili.

Sul Sito del Ministero alla voce "esami di stato" vengono fornite le risposte ai quesiti più frequenti per i diversi argomenti riguardanti la legge 1 dell'11 Gennaio 2007.

Quale equipollenza nel nuovo esame di stato?

Alla domanda se per i diversamente abili la prima e la seconda prova sono formulate in modo diverso la risposta fa riferimento ad una discrezionalità della commissione det-

tata dalla natura dell'handicap. Cioè è la commissione che nella propria autonomia, sulla base degli elementi a disposizione, valuterà l'opportunità di procedere all'utilizzo di prove equipollenti, considerata la particolarità della disabilità. È chiaro che la conoscenza della diversa abilità (come vuole far intendere la perifrasi per indicare il soggetto in situazione di handicap) dovrebbe comportare anche una consapevolezza di linguaggi e strumenti relativi agli approcci cognitivi tali che garantiscano la trattazione o il "dominio" dei contenuti disciplinari affrontati dalla prova. Così, ad esempio, la conoscenza della sordità comporta anche la consapevolezza che i modelli di conoscenza trovano in un sordo veicoli cognitivi accessibili soprattutto sul piano "visivo" e quindi lo sviluppo del pensiero linguistico che si modella su caratteristiche legate all'immagine: conoscenza visiva con tutte le conseguenze espressive prevedibili. Cambia il canale, ma il contenuto viene gestito ugualmente dal pensiero. La lingua dei segni è lingua a tutti gli effetti, si avvale del canale visivo, facendo completamente a meno di quello acustico-verbale.

Allora la Commissione d'esame può predisporre prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e queste possono comportare:

- utilizzo di mezzi tecnici diversi
- modalità di esecuzione diverse
- sviluppo di contenuti culturali differenti
- sviluppo di contenuti professionali differenti

Per procedere alla tipologia dell'equipollenza la commissione terrà conto della documentazione fornita dal Consiglio di Classe e in più potrà avvalersi della consulenza di personale esperto. Adirittura la Commissione potrà utilizzare i medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

In sostanza gli spazi operativi e la flessibilità permettono veramente alla Commissione di venire incontro al legittimo interesse dell'alunno handicappato di essere messo nelle stesse condizioni degli altri in termini di pari opportunità.

Gaetano Cinque - Dirigente Scolastico
Liceo Scientifico «A. Calini» - Brescia

